



Rep. Ord. n° 12 del 13/01/2012

Oggetto: **Estensione dell'area pedonale di via Mestrina all'interno della zona a traffico limitato denominata A7**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26.05.2008 è stato approvato il progetto preliminare del parcheggio sito in via "Costa" nonché il recupero pedonale di via Costa, via Cà Savorgnan e via Mestrina (C.I. 11034), opera presente all'interno dell'approvato bilancio per l'esercizio 2008, con contestuale adozione della variante urbanistica al P.R.G. e subordinazione della realizzazione all'approvazione delle successive fasi progettuali ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 163/2006;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 28.04.2009 è stato approvato il progetto definitivo "riqualificazione di via Mestrina – 1^ stralcio del progetto parcheggio interrato di via Costa e pedonalizzazione aree limitrofe";
- il primo stralcio del progetto è stato finanziato e realizzato dalla Società ASM S.p.A., secondo le modalità concordate con l'amministrazione comunale in data 13.12.2007 con nota agli atti prot. n.2596;
- le vie oggetto della presente ordinanza si inseriscono in un contesto di elevata commistione tra funzioni residenziale e commerciale, con presenza di numerosi passi carrabili e viabilità di accesso agli stessi con caratteristiche tali da determinare il transito all'interno dell'area anche di mezzi che effettuano operazioni di carico/scarico;

Considerato che:

- con Deliberazione di giunta Comunale n° 450 del 31/05/2010 "D. Lgs. n. 285/1992 , art. 7 c. 9 - delimitazione di una Zona a Traffico Limitato denominata "A7" lungo le via Costa, Cà Savorgnan, Mestrina, Cà Venier e via Sarpi" è stata approvata la nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato denominata A7 in via Costa, in via Cà Savorgnan, in via Mestrina ed in via Sarpi;
- via Costa costituisce da un punto di vista funzionale un'appendice di via Olivi e che pertanto i residenti via Olivi gravitano sulla stessa per lo svolgimento dei loro spostamenti;
- che la molteplicità delle attività commerciali site in via Olivi gravitano per le operazioni di carico e scarico in via Costa;
- con ordinanza dirigenziale n° l'ordinanza dirigenziale n° 844 del 23/11/2010 "Regolamentazione della circolazione in via Mestrina, via Sarpi, via Cà Savorgnan, via Cà Venier e via Costa - modifica", si è provveduto in via d'urgenza alla modifica dei confini della Zona a Traffico Limitato denominata A7, escludendo via Costa dalla Zona a Traffico Limitato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 24/02/2011 "Delimitazione dell'Area Pedonale di via Mestrina e modifica della delimitazione della Zona a Traffico Limitato denominata "A7"" sono stati ridefiniti i confini della Zona a Traffico Limitato come definita dall'ordinanza n° 844 del 23/11/2011, escludendo tuttavia via Olivi della Zona a Traffico Limitato;

Verificato che:

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9421
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
Angela Scolaro



- via Costa rappresenta per i residenti di via Olivi-lato ovest, un'alternativa a via Brenta Vecchia;
- il traffico veicolare su via Mestrina, seppur limitato risulta scarsamente compatibile con l'intervento di riqualificazione urbana di cui la via è stata oggetto;
- ai fini della sicurezza della circolazione veicolare si rende necessario garantire il doppio senso di circolazione in via Cà Savorgnan, essendo diventata strada a fondo cieco, eliminando pertanto gli stalli di sosta siti sul lato ovest della via medesima;
- l'istituzione del doppio senso di marcia implica l'impossibilità di provvedere alla realizzazione della pista ciclabile, come indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 23/02/2011;
- l'estensione dell'area pedonale di via Mestrina condiziona l'accesso al tratto di via Mestrina tra via Sarpi e Corso del Popolo, esclusivamente da via Sarpi ;

Riconosciuta inoltre la necessità di istituire, considerate le caratteristiche strutturali della viabilità interessata dal presente provvedimento, il limite di velocità di 30 km/h in via Costa, in via Mestrina, via Sarpi ;

Visto:

- l'ordinanza dirigenziale n° 844 del 23/11/2010 "Regolamentazione della circolazione in via Mestrina, via Sarpi, via Cà Savorgnan, via Cà Venier e via Costa - modifica";
- l'ordinanza dirigenziale n° 510 del 28/06/2010 "Regolamentazione della circolazione in via Mestrina, via Sarpi, via Cà Savorgnan, via Cà Venier e via Costa";
- l'ordinanza dirigenziale n° 198 del 10/03/2010 "Regolamentazione della circolazione nell'area pedonale di via Mestrina, tra via Olivi e via Cà Savorgnan";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. modificare la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato, denominata A7 e identificata nell'allegato grafico del presente provvedimento, secondo le seguenti disposizioni:

- a. appartengono alla Zona a Traffico Limitato le seguenti vie:
 - o via Mestrina
 - o via Cà Savorgnan;
 - o via Cà Venier;



- o via Sarpi;
 - o via Placido Aldighieri;
 - o Galleria Medaglie d'Oro;
 - o Galleria Teatro Vecchio;
- b. appartenendo all'Area Pedonale le seguenti vie:
- o via Mestrina, dal civico n° 1 al civico n° 33;
 - o Galleria Medaglie d'Oro;
 - o Galleria Teatro Vecchio;

2. regolamentare la circolazione sull'area pedonale, secondo le seguenti disposizioni:

- a. segnalare l'inizio e la fine dell'area pedonale alle seguenti intersezioni: via Mestrina – via Cà Savorgnan e via Mestrina – via Sarpi, Galleria Teatro Vecchio – via Teatro Vecchio, Galleria Medaglie d'Oro – via Teatro Vecchio;
- b. l'accesso all'area pedonale è regolato secondo le vigenti disposizioni previste dall'ordinanza dirigenziale n° 233 del 26/05/2006 e s.m.i.;
- c. su detta area è consentito il transito dei velocipedi a passo d'uomo;
- d. su detta area è consentito il transito, esclusivamente con ingresso ed egresso da via Cà Savrognan, dei veicoli autorizzati e diretti ai passi carrabili autorizzati prospicienti l'area pedonale, previo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio ZTL, sito in via Antonio da Mestre, 1 Mestre;
- e. è fatto obbligo di garantire uno spazio da destinare alla circolazione dei veicoli di cui all'art. 12, 138 e 177 del D. Lgs. 285/1992 della larghezza di almeno 3m, utili inoltre anche per l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area pedonale;
- f. è fatto obbligo garantire l'accessibilità a detti passi carrabili;

3. mantenere la regolamentazione della circolazione prevista per la Zona a Traffico Limitato prevista dalle ordinanze dirigenziali n° 510 del 28/06/2010 e n° 844 del 23/11/2010;

4. regolamentare la circolazione in via Mestrina tra via Sarpi e Corso del Popolo, secondo le seguenti disposizioni:

- a. l'accessibilità a detto tratto di via Mestrina avviene esclusivamente da via Sarpi;
- b. la circolazione in via Mestrina avviene a senso unico in direzione di Corso del Popolo;
- c. segnalare la circolazione a senso unico per i veicoli provenienti da via Sarpi;
- d. fissare per i veicoli percorrenti via Mestrina il senso vietato in via Sarpi;
- e. fissare l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che si immettono in Corso del Popolo da via Mestrina, nonché la direzione obbligatoria a destra;
- f. fissare per i veicoli percorrenti Corso del Popolo il senso vietato in via Mestrina, nonché la direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la stessa;
- g. segnalare gli attraversamenti pedonali;

5. regolamentare la circolazione in via Sarpi secondo le seguenti disposizioni:

- a. la circolazione avviene a senso unico, su un'unica corsia di marcia, in direzione sud;
- b. segnalare l'inizio della zona a traffico limitato;
- c. fissare il divieto di sosta ad eccezione dei veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico, per un tempo massimo di 30' sul lato est (n°



1-2 stalli fronte civico n° 8 della via) e sul lato ovest (n° 2 stalli fronte civici n° 19-21) di via Sarpi;

- 6. regolamentare la circolazione in via Cà Savorgnan secondo le seguenti disposizioni:**
 - a. la circolazione in via Cà Savorgnan avviene a doppio senso con una corsia per senso di marcia;
 - b. sospendere gli stalli di sosta pagamento posizionati sul lato ovest di via Cà Savorgnan;
 - c. fissare l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su via Costa per i veicoli provenienti da via Cà Savorgnan;
 - d. segnalare via Cà Savorgnan strada senza uscita all'intersezione della stessa con la rotatoria di via Costa;
- 7. regolamentare la circolazione in via Costa, secondo le seguenti disposizioni:**
 - a. istituire il doppio senso di circolazione nel tratto di via Costa compreso tra via Olivi e l'accesso all'area a parcheggio di via Costa;
 - b. presegnalare l'inizio della Zona a Traffico Limitato in via Costa, dopo l'accesso all'area parcheggio di via Costa e all'intersezione con Corso del Popolo, nonché presegnalare via Costa strada chiusa;
 - c. fissare per i veicoli percorrenti via Costa, la direzione obbligatoria diritto in via Costa, ad eccezione dei veicoli autorizzati all'accesso alla Zona a Traffico Limitato, all'intersezione con via Cà Savorgnan;
 - d. eliminare due/tre stalli di sosta presenti in via Costa, lato nord, in corrispondenza dell'intersezione con via Cà Savorgnan;
 - e. eliminare l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli percorrenti via Costa e diretti in via Cà Savorgnan, per i veicoli provenienti dal tratto di via Costa compreso tra i civico n° 1 e 13 A della via stessa;
 - f. fissare per i veicoli che si immettono nella rotatoria di via Costa, l'obbligo di dare la precedenza e segnalare la circolazione rotatoria;
 - g. mantenere gli stalli di sosta attualmente in essere in via Costa ad eccezione di quanto indicato al punto 7 d) del presente provvedimento;
 - h. fissare in via Costa, all'intersezione con via Olivi il divieto di transito ad eccezione dei veicoli di proprietà della Società Veritas S.p.A., dalle ore 24:00 alle ore 06:00;
 - i. fissare il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati del tratto di via Costa compreso tra via Olivi ed il civico n° 1A di via Costa;
- 8. la circolazione in via Venier avviene a doppio senso con una corsia per senso di marcia. Fissare l'obbligo di dare la precedenza, per i veicoli che da via Venier si immettono in via Cà Savorgnan;**
- 9. all'interno della zona a Traffico Limitato è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta al di fuori degli stalli di sosta;**
- 10. fissare il limite di velocità 30 km/h su tutte le vie interessate dal presente provvedimento;**
- 11. per la durata dei lavori necessari alla realizzazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo. Sarà compito della Direzione PEL installare la necessaria segnaletica a seconda degli ambiti di intervento.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività a partire dal giorno 16/01/2012.



La presente ordinanza modifica e sostituisce i contenuti dell'ordinanza dirigenziale n° 510 del 28/06/2010 e n° 844 del 23/11/2010 in contrasto con la presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità Terrestre (fax 0415459490), alla Municipalità di Mestre Carpenedo, alla Direzione Polizia Municipale– Servizio Coordinamento Sezioni Terraferma (fax 0412746409).

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti 1. e 2., saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 13 gennaio 2012

II DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori